

MODALITÀ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI STANZIATE AI SENSI DELLA LR.2/2004 E SS.MM.II., ART.8, COMMA .3 LETTERA B BIS).

1 Soggetti titolari

Comuni montani della Regione Emilia-Romagna, definiti ai sensi delle deliberazioni regionali n. 1734/2004, n. 1813/2009 e individuati all'allegato 1);

2 Natura dei sostegni e fonti di finanziamento

Gli interventi finanziabili si configurano come interventi tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale della rete stradale d'interesse comunale.

Gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal presente provvedimento, anche con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

3 Concessione del finanziamento

La concessione, l'impegno e la liquidazione delle quote di finanziamento, a favore dei Comuni beneficiari, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, con PEC all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it, di una scheda firmata digitalmente dal Dirigente Responsabile, utilizzando il formato di cui all'allegato 3).

Il contributo verrà concesso sulla base della differenza, pari almeno a Euro 4.000,00, fra la media delle spese sostenute nelle annualità 2015 – 2019 e quella certificata riferita al periodo dal 01 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021.

Il contributo regionale sarà concesso solo per la quota eccedente i 4.000,00 Euro citati, proporzionalmente e limitatamente alle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio.

4 Spese ammissibili e liquidabili

Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono le seguenti:

- Spese per servizio neve;
- Spese per servizio ghiaccio;
- Spese per servizi connessi.

5 Liquidazione

Le risorse sono liquidate, dal Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, successivamente all'assegnazione e concessione del contributo regionale disposte con proprio atto.